PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

5.7.2005 PE 360.081v02-00

EMENDAMENTI 7-42

Progetto di parere **(PE 359.937v02-00)**
di Magda Kósáné Kovács
Programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente

Proposta di decisione (COM(2004)0474 – C6-0095/2004 – 2004/0153(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 7
Considerando 16 bis (nuovo)

	(16 bis) Affinché il programma possa essere attuato con successo è essenziale semplificare drasticamente le procedure amministrative di candidatura. In mancanza di un quadro giuridico adeguato è opportuno che il dispendio amministrativo e contabile sia proporzionato all'ammontare del contributo finanziario.

Or. de

Motivazione

Il programma d'azione integrato deve essere semplice da gestire per gli utenti, le piccole e medie imprese o le scuole.

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 8
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) L'accesso all'istruzione è uno dei diritti fondamentali. Quindi nessuno può subire una discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale nonché sulla situazione finanziaria.

Or. en

Emendamento presentato da Magda Kósáné Kovács

Emendamento 9
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la presente decisione intende sottolineare che il diritto all'istruzione nonché l'accesso alla formazione professionale e permanente sono diritti fondamentali. Per tale motivo, nessuno può subire una discriminazione fondata sulla situazione finanziaria, l'appartenenza a un gruppo etnico, le condizioni fisiche, l'età o il genere.

Or. fr

Emendamento presentato da Magda Kósáné Kovács

Emendamento 10
Considerando 24 ter (nuovo)

(24 ter) Il problema delle persone appartenenti alle minoranze etniche, ed in particolare ai Rom, che risulta più grave nei nuovi Stati membri, resta una sfida da superare. Il programma integrato ne prende atto e propone soluzioni.

Or. fr

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 11
Considerando 37

(37) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate ***in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla*** Commissione[1],	(37) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate ***dalla*** Commissione,

---

[1] ***GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.***

Or. de

Motivazione

Poiché la Commissione si è dotata di una Direzione generale "Formazione" non è necessario istituire anche un comitato per il coordinamento e l'attuazione delle misure del programma d'azione soprattutto perché il programma integrato prevede un maggiore coinvolgimento delle agenzie nazionali e la semplificazione della procedura per la presentazione delle candidature.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)

(d) contribuire a promuovere la creatività, ***la competitività,*** l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale;	(d) contribuire a promuovere la creatività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale;

Or. de

Motivazione

L'aspetto della competitività è trattato in modo più esauriente nell'emendamento 13.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 13
Articolo 1, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova)

(d bis) contribuire a promuovere la competitività delle imprese con personale specializzato e dirigente dotato di un livello di qualificazione elevato e aperto alla mobilità;

Or. de

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 3, lettera f)

(f) promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;	(f) promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica; ***tuttavia, poiché l'inglese è oggi la lingua di lavoro più comunemente usata nell'Unione europea, dovrebbe avere la priorità al fine di facilitare la comunicazione nell'Unione;***

Or. en

Emendamento presentato da Magda Kósáné Kovács

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

(b) la promozione dell'apprendimento delle lingue;	(b) la promozione dell'apprendimento delle lingue***, con un'attenzione particolare alle persone dei nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale che non hanno avuto la possibilità di imparare lingue straniere sotto il precedente regime***;

Or. fr

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

(b) la promozione dell'apprendimento delle lingue;	(b) la promozione dell'apprendimento delle lingue; ***l'inglese è oggi la lingua di lavoro più comunemente usata nell'Unione europea e dovrebbe avere la priorità al fine di facilitare la comunicazione nell'Unione;***

Or. en

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 17
Articolo 4, lettera f)

f) alle imprese, parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria;	f) alle imprese, ***in particolare le piccole e medie imprese,*** parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria;

Or. de

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) la mobilità delle persone coinvolte nell'apprendimento permanente in Europa;	a) la mobilità delle persone coinvolte nell'apprendimento permanente in Europa***, compresa la promozione individuale (free mover)***;

Or. de

Motivazione

Anche le persone che si trovano nella fase precedente o successiva alla formazione iniziale devono aver accesso al programma Leonardo.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 1, lettera g)

g) sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e amministrative di organizzazioni operanti nel settore oggetto del programma integrato;	g) sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e amministrative di organizzazioni ***e imprese*** operanti nel settore oggetto del programma integrato;

Or. de

Motivazione

Anche le imprese devono poter usufruire delle sovvenzioni per la formazione professionale.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 20
Articolo 9

1. Le misure necessarie all'attuazione del programma integrato sono adottate dalla Commissione ***conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2***, per quanto concerne le materie di seguito elencate:	1. Le misure necessarie all'attuazione del programma integrato sono adottate dalla Commissione per quanto concerne le materie di seguito elencate:
(a) il programma di lavoro annuale;	(a) il programma di lavoro annuale;
(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra i programmi specifici;	(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra i programmi specifici;
(c) le modalità volte a garantire la coerenza interna del programma integrato;	(c) le modalità volte a garantire la coerenza interna del programma integrato;
(d) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma integrato nonché di diffusione e trasferimento dei risultati.	(d) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma integrato nonché di diffusione e trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie disciplinate dal Titolo I, diverse da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate ***secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3***.	2. Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie disciplinate dal Titolo I, diverse da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono ***parimenti*** adottate ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 21
Articolo 10

Articolo 10	***soppresso***
Comitato	
1. 1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito denominato "comitato".	
2. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.	
È stabilito in due mesi il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE.	
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.	
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.	
5. Gli Stati membri non possono essere rappresentati da persone che lavorano alle dipendenze delle agenzie nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) o che rivestono responsabilità operative presso le medesime.	

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 22
Articolo 11

Articolo 11	***soppresso***
Parti sociali	
1. Ogniqualvolta il comitato venga consultato su qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente decisione in rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionale, i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori del comitato come osservatori. Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri.	
2. Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato.	

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 23
Articolo 13

Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le azioni sostenute in virtù del programma integrato possono essere attuate***, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2,*** in forma congiunta con azioni e programmi comunitari correlati, quali segnatamente quelli nei settori della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e dello sviluppo, dell'occupazione, delle imprese, dell'ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della	Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le azioni sostenute in virtù del programma integrato possono essere attuate in forma congiunta con azioni e programmi comunitari correlati, quali segnatamente quelli nei settori della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e dello sviluppo, dell'occupazione, delle imprese, dell'ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

comunicazione.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 24
Articolo 14, paragrafo 1

1. La Commissione***, in collaborazione con gli Stati membri,*** garantisce la coerenza e la complementarità globali con altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con il Fondo sociale europeo, le azioni in materia di risorse umane e mobilità del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo e il programma statistico comunitario. La Commissione assicura un collegamento efficace tra il programma integrato e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari di preadesione, nell'ambito di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti.	1. La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità globali con altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con il Fondo sociale europeo, le azioni in materia di risorse umane e mobilità del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo e il programma statistico comunitario. La Commissione assicura un collegamento efficace tra il programma integrato e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione condotti nel quadro ***del processo di Bologna e di Copenaghen e*** degli strumenti comunitari di preadesione, nell'ambito di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti.

Or. de

Motivazione

Per la soppressione, si veda la motivazione dell'emendamento 11.
È necessario introdurre e applicare un sistema di crediti non solo nell'ambito dell'istruzione ma anche in quello della formazione professionale per promuovere la mobilità del personale specializzato e dirigente.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 25
Articolo 14, paragrafo 2

2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato in merito alle altre iniziative comunitarie intraprese nel settore dell'apprendimento permanente, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 26
Articolo 16, paragrafo 3

3. Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma integrato.	3. Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma integrato***; tali relazioni comprendono in particolare la verifica, da parte degli Stati membri, delle attività svolte dalle agenzie nazionali per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti dal programma***.

Or. de

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 27
Articolo 19, paragrafo 2

2. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi ***secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2***.	2. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 28
Articolo 21

1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Comenius sono adottate dalla Commissione ***conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2,*** per quanto concerne le materie di seguito elencate:	1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Comenius sono adottate dalla Commissione per quanto concerne le materie di seguito elencate:
(a) il programma di lavoro annuale;	(a) il programma di lavoro annuale;
(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Comenius;	(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Comenius;
(c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Comenius, nonché i criteri e le procedure di selezione;	(c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Comenius, nonché i criteri e le procedure di selezione;
(d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato;	(d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato;
(e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.	(e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Comenius, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate ***secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3***.	2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Comenius, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono ***parimenti*** adottate ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 29
Articolo 24, paragrafo 3

3. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi ***secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2***.	3. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 30
Articolo 26

1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Erasmus sono adottate dalla Commissione ***conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2***, per quanto concerne le materie di seguito elencate:	1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Erasmus sono adottate dalla Commissione per quanto concerne le materie di seguito elencate:
(a) il programma di lavoro annuale;	(a) il programma di lavoro annuale;
(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Erasmus;	(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Erasmus;
(c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Erasmus, nonché i criteri e le procedure di selezione;	(c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Erasmus, nonché i criteri e le procedure di selezione;
(d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato;	(d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato;
(e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.	(e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Erasmus, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al	2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Erasmus, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al

paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate ***secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3***.	paragrafo 1 del presente articolo, sono ***parimenti*** adottate ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 31
Articolo 29, paragrafo 2

2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi ***secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2***.	2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 32
Articolo 31

1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Leonardo da Vinci sono adottate dalla Commissione ***conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2***, per quanto concerne le materie di seguito elencate:	1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Leonardo da Vinci sono adottate dalla Commissione, per quanto concerne le materie di seguito elencate:
(a) il programma di lavoro annuale;	(a) il programma di lavoro annuale;
(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Leonardo da Vinci;	(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Leonardo da Vinci;
(c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Leonardo da Vinci, nonché i criteri e le procedure di selezione;	(c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Leonardo da Vinci, nonché i criteri e le procedure di selezione;

(d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato;	(d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato;
(e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.	(e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Leonardo da Vinci, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate ***secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3***.	2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Leonardo da Vinci, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono ***parimenti*** adottate ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 33
Articolo 34, paragrafo 2

2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi ***secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.***	2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 34
Articolo 36

1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Grundtvig sono adottate dalla Commissione ***conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10,***	1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Grundtvig sono adottate dalla Commissione per quanto concerne le

paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:	materie di seguito elencate:
(a) il programma di lavoro annuale;	(a) il programma di lavoro annuale;
(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Grundtvig;	(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Grundtvig;
(c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Grundtvig, nonché i criteri e le procedure di selezione;	(c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Grundtvig, nonché i criteri e le procedure di selezione;
(d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato;	(d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato;
(e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.	(e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Grundtvig, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate ***secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3***.	2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Grundtvig, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono ***parimenti*** adottate ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 35
Articolo 37, lettera d)

(d) promuovere l'apprendimento delle lingue e sostenere la diversità linguistica negli Stati membri;	***soppressa***

Or. de

Motivazione

L'apprendimento delle lingue è già coperto dai programmi settoriali. Le dotazioni finanziarie previste nel programma trasversale per l'apprendimento delle lingue possono essere ripartite

tra i singoli programmi interessati.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 36
Articolo 37, lettera e)

(e) sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC;	***soppressa***

Or. de

Motivazione

I contenuti delle TIC sono già coperti dai programmi settoriali. Le dotazioni finanziarie previste nel programma trasversale per l'apprendimento dei contenuti delle TIC possono essere ripartite tra i singoli programmi interessati.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 37
Articolo 39

1. Le misure necessarie all'attuazione del programma trasversale sono adottate dalla Commissione ***conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2***, per quanto concerne le materie di seguito elencate:	1. Le misure necessarie all'attuazione del programma trasversale sono adottate dalla Commissione per quanto concerne le materie di seguito elencate:
(a) il programma di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;	(a) il programma di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;
(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma trasversale;	(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma trasversale;
(c) gli orientamenti relativi all'attuazione del programma trasversale e delle sue attività chiave;	(c) gli orientamenti relativi all'attuazione del programma trasversale e delle sue attività chiave;
(d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato;	(d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato;

(e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.	(e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie all'attuazione del programma trasversale, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate ***secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3***.	2. Le misure necessarie all'attuazione del programma trasversale, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono ***parimenti*** adottate ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Magda Kósáné Kovács

Emendamento 38
Articolo 42, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

(d bis) il Centro universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione di Venezia;

Or. fr

Emendamento presentato da Magda Kósáné Kovács

Emendamento 38
Articolo 42, paragrafo 2, lettera d ter) (nuova)

(d ter) l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche di Vienna;

Or. fr

Emendamento presentato da Magda Kósáné Kovács

Emendamento 40
Articolo 42, paragrafo 2, lettera d quater) (nuova)

(d quater) il Centro internazionale di formazione europeo di Salonicco.

Or. fr

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 41
Articolo 44

1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Jean Monnet sono adottate dalla Commissione ***conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2***, per quanto concerne le materie di seguito elencate:	1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Jean Monnet sono adottate dalla Commissione per quanto concerne le materie di seguito elencate:
(a) il programma di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;	(a) il programma di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;
(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Jean Monnet;	(b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Jean Monnet;
(c) gli orientamenti relativi all'attuazione del programma Jean Monnet e delle sue attività chiave;	(c) gli orientamenti relativi all'attuazione del programma Jean Monnet e delle sue attività chiave;
(d) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.	(d) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Jean Monnet, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate ***secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3***.	2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Jean Monnet, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono ***parimenti*** adottate ***dalla Commissione***.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento 11.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 42
Allegato, parte B, punto 8

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 della presente decisione, ai programmi settoriali sono destinate le seguenti percentuali minime calcolate in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel citato articolo:	Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 della presente decisione, ai programmi settoriali sono destinate le seguenti percentuali minime calcolate in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel citato articolo:
Comenius 10%	Comenius 10%
Erasmus ***40***%	Erasmus ***35***%
Leonardo da Vinci ***25***%	Leonardo da Vinci ***30***%
Grundtvig 3%	Grundtvig 3%

Or. de

Motivazione

Nella ripartizione delle risorse tra i singoli programmi occorre garantire l'equivalenza dell'istruzione e della formazione professionale.